



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 25 DEL 17-10-2023

**Oggetto:** Rinnovo dell'incarico di Esperto del Sindaco, in materia economico finanziaria, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i.

## IL SINDACO

**Premesso** che l'evoluzione recente del quadro normativo nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse e complesse funzioni il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche;

**Considerato** che l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere le attività connesse alla carica ricoperta;

**Ritenuto** necessario avvalersi di un soggetto esterno dotato di elevata professionalità e di specifica esperienza, che possa fornire un valido supporto nell'esercizio delle proprie funzioni d'indirizzo politico-amministrativo in materie particolarmente complesse quale quella economico – finanziaria, tenuto conto dello stato di dissesto in cui versa il comune e degli specifici strumenti di programmazione ancora in corso di definizione;

**Preso atto** che gli incarichi di esperto del Sindaco:

- non rientrano tra quelli di studio, ricerca e consulenza previsti dall'art. 7 del D. Lgs. N. 165/2001 e ss. mm. e, pertanto, non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della Legge n. 244/2007 e successive modificazioni;
- non sono soggetti alla programmazione di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e che il loro conferimento avviene ad opera del Sindaco *intuitu personae* - delibere Corte dei Conti – sezione di controllo, n. 33/14 e 103/14;
- secondo l'orientamento della Corte dei Conti – sezione di controllo – regione Sicilia, non sono soggetti ad alcun sindacato trovando dei limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 sopra citato;
- non rientrano in alcun espresso divieto di legge, non essendo, tale tipologia di incarichi, assimilabili tout court ai consulenti esterni - deliberazione di controllo n. 10/2011/SSRR/PAR e sentenza della Sezione di Appello per la Regione siciliana n. 38/A/2018;
- sono volti a coadiuvare l'organo di direzione politica nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, con esclusione di qualsiasi attività di tipo gestionale di competenza dei responsabili di servizio, come da deliberazione della Corte dei Conti Sicilia n. 10/2011/SS.RR./PAR;

**Dato atto** che l'incarico in questione consiste nel fornire all'Amministrazione adeguato supporto mediante suggerimenti e proposte nelle materie economico-finanziarie-contabili in assenza di vincoli di subordinazione

**Atteso** che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992 e ss.mm.ii. (art. 14 L.R. 7/1992, come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997 e, da ultimo, dall'art. 9 della L.R. 17 Febbraio 2021, n. 5) il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporti di pubblico impiego, ad esperti esterni all'Amministrazione Comunale, figure qualificate che siano in

grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto all'attività di competenza del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente;

**Considerato** che l'incarico de quo, essendo specificamente disciplinato dalla L.R. n.7/1992, ed in quanto tale avulso dalla sfera di applicazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, rientra fra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente, in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

**Rilevato** che l'individuazione, da parte dell'Organo politico di Amministrazione, del soggetto cui conferire l'incarico, si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto il conferimento dell'incarico di esperto deve intendersi *intuitu personae*;

**Considerata**, pertanto, la necessità, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e per una migliore ottimizzazione dei servizi comunali, di avvalersi della qualificata collaborazione di idoneo professionista esterno esperto, a titolo oneroso, in materia economico finanziaria che possano coadiuvare il Sindaco nell'espletamento dei compiti istituzionali di indirizzo e programmazione in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

**Rilevato**, altresì, che la Corte del Conti, Sezione Regione Sicilia, con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/1992 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione, precisando, altresì, anche in successive decisioni, che per gli esperti ex art. 14 L.R. 7/1992 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipico dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate al personale. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste della legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;

**Rilevato**, ancora, che:

- la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 19 del 02.04.2013 ha ribadito l'orientamento delle deliberazioni n.72/2011 e n.95/2012, ritenendo che i compensi degli esperti del sindaco debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n.122/2010;

- tali limitazioni di spesa sono state abrogate dall'art. 57, comma 2, lett. b) e c) del D.L. 124/2019 convertito dalla legge n. 157/2019;

**Vista** la determina sindacale n. 18 del 17/07/2023, con cui è stato nominato esperto del sindaco, a titolo oneroso in materia economico finanziaria, il Dott. Andronaco Salvatore nato ad Ali Terme il 28/05/1963 e residente in Nizza di Sicilia, Via Umberto I n. 139, C.F. NDRSVT63E28A201B per mesi tre a decorrere dall'apposizione della firma sul disciplinare, con possibilità di rinnovo, stante il possesso dei requisiti di competenza, esperienza formativa e professionale per l'espletamento del medesimo, come si evince dal curriculum vitae acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 7010 del 10/07/2023;

**Considerato** che le evidenziate competenze specifiche risultano strettamente funzionali ad apprestare un supporto tecnico-specialistico al Sindaco nell'immediato alle molteplici attività da espletare per il raggiungimento delle linee di indirizzo dell'Amministrazione comunale di cui al programma di mandato afferenti materie economiche finanziarie, nonché tributarie;

**Ritenuto**, pertanto, utile e coerente con le necessità dell'Ente, oltre che rispondente all'interesse pubblico, rinnovare l'incarico di esperto al Dott. Andronaco Salvatore, in considerazione della sussistenza di tutti i requisiti di legge e delle esigenze proprie dell'Ente evidenziate in narrativa, per curare le predette materie al fine di poter disporre di una figura professionale specializzata, la cui attività può essere correlata alle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo del Sindaco;

**Dato atto** che:

- viene rispettato il divieto di cui al comma 6 dell'art. 14 della L.R. 7/1992 e s.m.i., a tenore del quale nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente;
- l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con il Sindaco;
- che, ai fini dell'espletamento dell'incarico di esperto, il suddetto professionista potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso ai locali comunali, ai documenti ed agli atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/1992 e s.m.i., non costituisce rapporto di pubblico impiego.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 14, comma 5 della L.R. 7/1992 e s.m.i. agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

**Considerato** che dal conferimento del suddetto incarico di esperto scaturiscono oneri economici a carico del Comune pari € 1.500,00 mensili oltre cassa e conseguentemente il presente conferimento ha luogo ad un costo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art. 14 succitato;

**Dato atto** che l'incarico di esperto è conferito fino al 31/12/2023, alle stesse modalità economiche di cui alla determina sindacale n. 18 del 17/07/2023;

**Dato atto che** è stata acquisita al prot. n.7010 del 10/07/2023 la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del Dott. Andronaco Salvatore, nella quale sono contenute le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico da ricoprire ex art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 190/2012 e s.m.i., essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico di che trattasi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- la L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente e sostanzialmente riportato e trascritto:


1. **Di rinnovare** al dott. Andronaco Salvatore nato ad [REDACTED] il [REDACTED], residente in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], l'incarico di esperto del Sindaco a titolo oneroso in materia economico finanziaria, agli stessi patti e condizioni di cui alla determina sindacale n. 18 del 17/07/2023 e fino al 31/12/2023;



2. **Di dare atto** che l'incarico di che trattasi, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, verrà svolto di intesa con il Sindaco ed avrà durata di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento;
3. **Di disporre** che all'esperto nominato venga corrisposto un compenso mensile di € 1.500,00 oltre cassa;
4. **Di dare atto** che la conseguente spesa trova copertura finanziaria a valere sull'impegno di cui alla determina sindacale n. 18 del 17/07/2023;
5. **Di incaricare** il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria alla liquidazione delle somme spettanti, previa acquisizione della relativa documentazione amministrativa e contabile;
6. **Di autorizzare** il suddetto professionista, ad accedere alle informazioni ed agli atti del Comune che non costituiscano dati sensibili e, come tali, sottratti all'accesso nel rispetto della normativa sulla privacy;
7. **Di dare atto** che il predetto incarico riveste natura fiduciaria e potrà, pertanto, essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso, precisando che lo stesso non costituisce rapporto di pubblico impiego;
8. **Di incaricare** il Responsabile della pubblicazione di rendere noto il conferimento del presente incarico mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente e per come dispone la normativa vigente;
9. **Di disporre** la consegna del presente provvedimento al Dott. Andronaco Salvatore, con l'allegato disciplinare, per acquisirne la firma per accettazione.

Per accettazione

L'esperto – Dott. Andronaco Salvatore



Il Sindaco

Dott. Domenico Aliberti



## REGOLARITÀ CONTABILE

### Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

### ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 4.500,00

sui seguenti codici e numeri

Codice <u>01.11-1.03.02.99.002</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 133</u>	Intervento _____

Li 27/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



~~Dott.ssa Carmela Costantino~~